



01622-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis

- Presidente -

Sent. n. sez. 2475

Emilia Anna Giordano

CC - 16/12/2020

Ersilia Calvanese

- Relatore -

R.G.N. 31771/2020

Martino Rosati

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Marogna Cecilia, nata a Cagliari ~~Barcellona~~ il 22/02/1981

avverso la ordinanza del 14/10/2020 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Presidente della Corte di appello di Milano convalidava l'arresto di polizia giudiziaria a fini estradizionali della cittadina italiana Cecilia Marogna e le applicava la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto emerge dalla ordinanza in esame, Cecilia Marogna risultava ricercata a fini estradizionali dallo Stato di Città del Vaticano sulla base di un titolo di arresto processuale in quanto indagata per i reati di appropriazione indebita contro la Santa Sede, per essersi appropriata di fondi della Santa Sede utilizzandoli in modo illecito.

2 6

Il Presidente della Corte di appello riteneva che l'arresto fosse avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 715 e 716 cod. proc. pen. e che ricorressero le condizioni previste per la convalida dell'arresto e che fosse necessario garantire l'eventuale consegna allo Stato richiedente, non essendo ravvisabili ragioni ostative all'estradizione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cecilia Marogna, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 13, 26 Cost., 13, quarto comma, cod. pen., 716 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali eseguito dalla p.g. in assenza di una convenzione internazionale che consenta l'estradizione del cittadino.

L'ordinanza impugnata viola il principio sancito dalla Costituzione e dal codice penale in tema di estradizione del cittadino italiano, secondo cui l'estradizione è ammessa soltanto in presenza di una norma convenzionale che espressamente la preveda.

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha escluso l'estradabilità del cittadino là dove esista una convenzione estradizionale, ma difetti la previsione espressa della estradizione del cittadino.

Lo Stato del Vaticano nella richiesta di arresto provvisorio ha ritenuto di ravvisare tale accordo nella Convenzione ONU di Merida del 2003 in tema di corruzione, vigente tra le Parti.

Tale argomentazione è erronea: in primo luogo perché la Convenzione può venire in applicazione solo in assenza di trattato e tra le Parti esiste un accordo specifico in tema di estradizione (l'art. 22 del Trattato del Laterano), che ammette soltanto la estradizione verso l'Italia; inoltre, la Convenzione di Merida non contiene alcun riferimento all'estradizione del cittadino e richiede comunque all'art. 44, par. 6, che lo Stato parte, che subordini l'estradizione all'esistenza di un trattato, effettui una espressa dichiarazione a tal fine (adempimento che lo Stato italiano non ha compiuto).

Tale conclusione determina inevitabilmente l'illegittimità dell'ordinanza impugnata che ha convalidato l'arresto provvisorio della ricorrente ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 13 Cost. e 716 cod. proc. pen. nella parte in cui non è stata disposta un'autonoma misura coercitiva.

Difetta, anche graficamente, un provvedimento cautelare, al di là della convalida dell'arresto, risultando assente sia in motivazione che nel dispositivo

l'applicazione della misura coercitiva (il provvedimento impugnato ha soltanto stabilito che la ricorrente "rimanga" in stato di custodia cautelare).

Non è stata svolta alcuna considerazione sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura carceraria.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 715 e 716 cod. proc. pen. in ordine al pericolo di fuga.

La convalida dell'arresto si basa su una viziata motivazione del pericolo di fuga, trattandosi di formula di stile (la gravità dei fatti commessi) e ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità contraria alla previsione dell'art. 274 cod. proc. pen., e anche apodittica (quanto all'allontanamento dalla residenza).

2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 715 e 716 cod. proc. pen. in ordine alla legittimità dell'arresto di p.g.

Al momento dell'arresto non era stato inoltrato alcun atto da parte dello Stato richiedente. Pertanto, non è chiaro l'inciso contenuto nell'ordinanza impugnata in ordine alla breve esposizione dei fatti comunicata dallo Stato del Vaticano.

La stessa descrizione dei fatti è in ogni caso carente e generica.

3. In data 11 novembre 2020, la Corte di appello di Milano ha trasmesso l'ordinanza del 28 ottobre 2020, con la quale è stata sostituita la misura della custodia in carcere con quella degli obblighi di presentazione alla p.g.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, e la difesa del ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria una memoria di replica, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso con la formula dell'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Va preliminarmente osservato che non possono essere accolte le censure avanzate dalla ricorrente al provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la convalida dell'arresto di polizia giudiziaria.

Va rammentato che, per la verifica della legittimità dell'arresto a fini estradizionali, prima dell'inoltro della domanda estradizionale, occorre far riferimento alle seguenti condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 716 cod. proc. pen.: lo Stato estero ha

dichiarato di aver emesso un titolo restrittivo e che intende chiedere l'estradizione; lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, gli elementi per l'esatta identificazione della persona; vi è pericolo di fuga.

Tale disposizione del codice va peraltro coordinata, sulla base del principio di prevalenza delle norme pattizie, con quanto dispone il Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, adottato nel 2011 dall'Assemblea generale dell'Interpol, organizzazione internazionale della quale sono parti sia l'Italia che lo Stato di Città del Vaticano.

Nell'ambito del sistema di informazione Interpol sono infatti veicolati gli "avvisi di ricerca rossi" (*red notice*), ovvero le richieste di uno Stato parte di localizzare una persona al fine del suo arresto a scopo di estradizione (art. 82) (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Atamalibekov, Rv. 278190).

Gli avvisi per essere pubblicati da Interpol devono rispondere (art. 83) ad una serie di condizioni (il reato deve essere di particolare gravità; non deve rientrare tra le categorie di reati per i quali non si fa luogo a pubblicazione dell'avviso; la pena edittale o da eseguire deve essere di una certa entità) e contenere precisi "dati minimi" per quanto concerne sia l'identificazione della persona ricercata (nome, cognome, almeno l'anno di nascita; in alternativa descrizione fisica o profilo del DNA o impronte digitali o dati contenuti nei documenti di identità; nonché fotografie) sia le ragioni della richiesta di arresto (la esposizione dei fatti, che deve fornire una descrizione concisa e chiara delle attività criminali della persona ricercata; la fattispecie penale e le disposizioni giuridiche nelle quali rientra l'illecito; la massima pena applicabile, la pena imposta o quella ancora da scontare; il riferimento ad un mandato di arresto valido o ad una decisione giudiziaria equivalente).

Lo Stato che richiede la diffusione dell'avviso rosso deve inoltre assicurare, attraverso il suo Ufficio centrale nazionale, che l'estradizione verrà richiesta all'arresto della persona, in conformità con le leggi nazionali e/o ai trattati bilaterali e multilaterali applicabili (art. 84).

Prima della pubblicazione, e quindi della diffusione, dell'avviso rosso, il Segretariato generale di Interpol procede ad una verifica legale del rispetto dei requisiti richiesti (art. 86).

Il Regolamento prevede che, una volta che una persona oggetto di un avviso rosso è localizzata nel territorio di uno Stato, quest'ultimo informi immediatamente l'Ufficio centrale nazionale dello Stato richiedente e il Segretariato Generale dell'avvenuta localizzazione della persona, "fatte salve le limitazioni derivanti dalle leggi nazionali e da trattati internazionali applicabili" e adotti "tutte le misure concesse dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali applicabili, come la

custodia cautelare della persona ricercata o il monitoraggio o la limitazione dei suoi spostamenti" (art. 87).

Così descritto il quadro di riferimento, è evidente che il patrimonio conoscitivo a disposizione della polizia giudiziaria al momento della localizzazione in Italia di una persona che risulti ricercata sulla base di una *red notice* diffusa tramite Interpol sia quello indicato dal Regolamento sopra indicato.

2.1. Quanto precede consente di fornire risposta alle critiche avanzate con il quarto motivo, in quanto non si correlano alle modalità di inoltro e diffusione della richiesta di arresto provvisorio, avvenuta tramite Interpol.

2.2. Con riferimento al primo motivo, va rilevato *in primis* che la ricorrente non ha dedotto né allegato che già dall'avviso rosso risultasse indicata nei dati relativi alla persona ricercata quello della cittadinanza (informazione, come si è visto, non prevista come essenziale dal Regolamento Interpol). Questione che non risulta neppure sollevata dalla difesa davanti al Giudice della convalida.

Quindi, in assenza della allegazione della esistenza della suddetta informazione, non può essere mosso alcun rilievo alla decisione dell'Ufficio centrale nazionale italiano di aver consentito la diffusione delle ricerche sul territorio nazionale al fine dell'arresto della ricorrente nel caso della sua localizzazione.

Inoltre, l'arresto di polizia giudiziaria deve rispondere alle sole condizioni di legittimità dettate dal primo comma dell'art. 716 cod. proc. pen., essendo riservati ad una fase di valutazione successiva le verifiche inerenti alla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione (art. 714, comma 3, cod. proc. pen.). Questioni che per la loro complessità appaiono invero non conciliarsi con le esigenze di urgenza che caratterizzano l'arresto del ricercato.

Quanto alla decisione sulla convalida, il giudice deve a tal fine soltanto valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria con giudizio "*ex ante*", avendo riguardo alla situazione in cui essa ha provveduto (in tema di arresto in flagranza, tra le tante, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382).

2.3. Quanto poi al pericolo di fuga, la ordinanza impugnata contiene una valutazione sul punto che non può dirsi del tutto assente o apparente, avendo il Giudice di merito indicato specificatamente gli elementi a sostegno, desunti da parametri conformi con quanto dispone l'art. 274, comma 1, lett. *b*) cod. proc. pen. (ovvero la concreta condotta perpetrata e le circostanze che la connotano; l'allontanamento dalla residenza durante le indagini).

La ricorrente intende piuttosto contestare la tenuta logica della motivazione, avanzando quindi una censura non consentita in questa sede, come stabilisce l'art. 719 cod. proc. pen.

3. Appare invece fondato, in via assorbente, il motivo con il quale la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui ha applicato la misura cautelare.

La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta effettivamente del tutto silente sulle ragioni che giustificavano l'applicazione provvisoria della misura cautelare, prima dell'arrivo della domanda estradizionale.

Si tratta di vuoto motivazionale che determina la nullità dell'ordinanza cautelare impugnata, difettando l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari richiesta dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con conseguente ordine di immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.

Ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., il dispositivo della presente sentenza deve essere trasmesso al Procuratore Generale presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti in ordine alla cessazione della misura cautelare personale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. nonché per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16/12/2020.

Il Consigliere estensore
Ersilia Galvanese



Il Presidente
Anna Petruzzellis

